

**Regolamento Comunale  
sulla TUTELA ed il BENESSERE degli ANIMALI**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28 novembre 2012**

**Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 marzo 2014**

**INDICE**

**Titolo I – PRINCIPI**

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Comune.
- Art. 4 - Tutela degli animali.
- Art. 5 – Ufficio Tutela degli animali

**Titolo II - DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE**

- Art. 6 – Definizioni
- Art. 7 - Ambito di applicazione.

**Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.
- Art. 8bis - Detenzione animali in condominio.
- Art. 9 – Detenzione degli animali
- Art. 10 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
- Art. 10bis - Canili, rifugi, allevamenti e pensioni per cani
- Art. 11 – Inconvenienti igienici
- Art. 12 - Divieti
- Art. 13 – Disturbo della quiete pubblica
- Art. 14 – Rinuncia alla proprietà ed alla detenzione di animali da affezione
- Art. 15 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
- Art. 16 - Abbandono di animali.
- Art. 17 - Avvelenamento di animali.
- Art. 18 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.
- Art. 19 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido
- Art. 21 - Fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 22 - Inumazione di animali.
- Art. 23 - Pet therapy

**TITOLO IV – Utilizzo di animali per accattonaggio, spettacoli, fiere ed altri intrattenimenti**

- Art. 24- Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 25 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

- Art. 26 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.  
Art. 27 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.  
Art. 28 - Macellazione degli animali.  
Art. 29 - Destinazione di cibo per animali  
Art. 30 - Scelte alimentari  
Art. 31 - Associazioni animaliste e zoofile

#### **Titolo V – CANI**

- Art. 32 - Attività motoria e rapporti sociali.  
Art. 33 – Anagrafe canina  
Art. 34 - Divieto di detenzione a catena.  
Art. 35 - Dimensioni dei recinti.  
Art. 36 - Guinzaglio e museruola  
Art. 37 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.  
Art. 38 - Aree e percorsi destinati ai cani.  
Art. 39 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).  
Art. 40 - Raccolta deiezioni  
Art. 41- Cani liberi accuditi  
Art. 42 – Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani  
Art. 43 - Centri di addestramento-educazione  
Art. 44 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

#### **Titolo VI – GATTI**

- Art. 45 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.  
Art. 46 - Tutela dei gatti liberi.  
Art. 47 - Compiti dell'Azienda USL.  
Art. 48 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.  
Art. 49 - Colonie feline.  
Art. 49bis - Colonie feline in condominio.  
Art. 50 - Alimentazione dei gatti.

#### **Titolo VII - CAVALLI**

- Art. 51 - Principi distintivi

#### **Titolo VIII - AVIFAUNA**

- Art. 52 - Detenzione e tutela dell'avifauna.  
Art. 53 - Dimensioni delle gabbie.  
Art. 54 – Divieti

#### **Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI**

- Art. 55 - Detenzione di specie animali acquatiche.  
Art. 56 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.  
Art. 57– Divieti.

#### **Titolo X - PICCOLA FAUNA**

- Art. 58 - Tutela della piccola fauna.

#### **RODITORI**

- Art. 59 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.  
Conigli  
Furetti

## **Titolo XI - ARTROPODI (insetti e ragni)**

Art. 60 - Tutela degli artropodi

## **Titolo XII - ANIMALI ESOTICI**

Art. 61 - Tutela degli animali esotici

## **Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 62 – Sanzioni.

Art. 63 – Vigilanza.

Art. 64 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Art. 65 - Norme transitorie

## **Titolo I – PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

Il Comune di Aprilia, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e regionali:

1. promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
2. riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
4. al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali;
5. stabilisce che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

Il Comune di Aprilia, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
4. si avvale, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni Animaliste, Protezionistiche ed Ambientaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

### **Art. 3 - Competenze del Comune.**

1. Il Sindaco, autorità sanitaria comunale, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 codice civile, assicura la tutela di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti anche sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11.02.1992 n.157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune, in base alla Legge 14 agosto 1991 n.281 "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*", alla L.R. 21 ottobre 1997 n.34 ed alle modifiche legislative promulgate con la legge 18 luglio 2004 n.189 "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*", si adopera a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
2. A tale scopo, nell'ambito dell'Assessorato Ambiente ed Ecologia, viene prevista l'istituzione di un Ufficio per la tutela dei diritti degli animali, coordinato dal Responsabile del Servizio che si avvarrà della collaborazione delle Guardie Zoofile Volontarie appartenenti alle Associazioni Animaliste presenti sul territorio, che hanno stipulato una Convenzione con questo Comune, secondo quanto indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.457 del 26 giugno 2007, con le modifiche apportate dalla D.G.R. 21.03.2008 n.187.

### **Art. 5 -Ufficio Diritti degli Animali**

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Diritti degli Animali, la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e le G.Z.V. che agiscono in forza di convenzione stipulata con l'Ente , controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini
2. Si adopera a promuovere e divulgare le informazioni ed i servizi relativi alla tutela degli animali.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo e per la realizzazione dei propri programmi, l'Ufficio Diritti Animali opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana e con le GZV, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.457 del 26 giugno 2007, con le modifiche apportate dalla D.G.R. 21.03.2008 n.187.

## **Titolo II - DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE**

### **Art. 6 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Per la definizione di “animale da compagnia”, si rimanda a quanto indicato all'art.1 dell'Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003, recepito dalla Regione Lazio con D.G.R. 18.12.2006 n.866.
3. Per la definizione di “animale da reddito” ci si riferisce agli animali domestici appartenenti alle specie bovina, ovi-caprina, suina, avicunicola e volatili da cortile, equina ed in generale quegli animali che vengono allevati per scopi commerciali e per le produzioni zootecniche.

### **Art. 7 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Aprilia.

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. Il competente Ufficio comunale promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto del Servizio Veterinario della locale Azienda USL, dei veterinari liberi professionisti, della Polizia Municipale e delle Associazioni animaliste, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

### **Art. 8bis - Detenzione animali in condominio.**

#### Animali Domestici (cani e gatti)

Con l'entrata in vigore della "Riforma del condominio" che ha riscritto la nuova parte dell'art.1138 codice civile, le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere

animali domestici, fatto salvo e conformemente a quanto previsto all'art.12 co.23 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento attribuisce alla suddetta norma un valore retroattivo, laddove tali inibizioni siano presenti, andranno cancellate; di fatto viene sancita l'impossibilità di interdire e di apporre limitazioni, nei regolamenti condominiali, alla possibilità di accogliere animali all'interno della proprietà.

Per quanto concerne, invece, gli spazi comuni, fatto salvo e conformemente a quanto previsto all'art.40 del presente Regolamento (raccolta deiezioni), il provvedimento consente la presenza in cortili e affini degli animali, purchè i rispettivi padroni non mettano in pericolo la libertà degli altri inquilini; sarà conseguentemente obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio e, dove previsto a norma di legge, anche della museruola.

I condomini che, comunque, si riterranno offesi da eventuali comportamenti dell'animale, come i rumori nelle ore di quiete o il mancato rispetto dell'igiene da parte del padrone, problematiche espressamente sanzionate dal presente Regolamento, potranno in ogni caso far valere le proprie ragioni, oltre che in sede giudiziaria, alle richiamate e competenti Autorità evidenziate nel presente regolamento.

Nel caso di esistenza di regolamenti che espressamente vietano già la libera detenzione di animali domestici, le relative disposizioni vigenti restano tali, ma permane la possibilità che lo statuto condominiale venga emendato dall'assemblea.

Se in un regolamento condominiale è presente una norma che impedisce la detenzione di animali che turbano la quiete della collettività deve essere accertato l'effettivo danno da loro arrecato; la sola presenza degli animali non è una prova sufficiente per il loro allontanamento.

## **Art. 9 - Detenzione di animali**

1. Nei centri abitati, così come definiti da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale, e nei luoghi e negli spazi frequentati in cui sono presenti altre persone è consentito tenere unicamente "animali da compagnia", così come definiti all'art.6 del presente Regolamento, ivi compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, quali gli animali da pet therapy, da riabilitazione, nonché quelli destinati a funzioni didattiche-educative di particolare rilievo e quelli ospitati temporaneamente presso centri di recupero della fauna selvatica, e inoltre quelli in uso all'Esercito, alle Forze di Polizia, agli altri Corpi armati dello Stato, alla Protezione Civile, comunque impegnati in servizi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, purché l'ubicazione e le condizioni igieniche in cui gli stessi sono custoditi siano tali da non arrecare disagio o rischi per la salute del vicinato.

2. Qualora gli animali impiegati per le finalità di cui al comma 1 siano appartenenti a specie abitualmente utilizzate come fonte di reddito (ovini, bovini, caprini, equini, suini, volatili da cortile, ecc.) la loro detenzione dovrà essere comunicata al Comune, utilizzando la modulistica che sarà predisposta dal competente ufficio, il quale dovrà richiedere il parere di competenza alla Azienda USL; comunque dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti dalla normativa vigente. Seguirà la stessa procedura la detenzione di animali destinati a funzioni didattiche-educative.

3. Alle strutture in cui sono svolte le attività di cui al comma 2, si applicano oltre che le norme stabilite dall'Ente in materia urbanistica, anche le disposizioni dettate dal Comune volte a garantire il benessere e l'etologia degli animali ospitati e, per quanto compatibili, le norme previste per l'allevamento e la detenzione della specie animale impiegata. Gli animali coinvolti in attività relazionali di ordine didattico-educativo e assistenziale (pet-therapy) non devono essere macellati e comunque è vietata la vendita degli stessi, o di loro parti, per scopi zootecnici.

4. Ai fini dell'attività di cui al comma 2 è possibile motivatamente derogare alle disposizioni di cui al Regolamento di Igiene del Comune, fissando le condizioni ed i comportamenti da adottarsi nella situazione specifica, con particolare riferimento al trattamento ed allo smaltimento delle deiezioni con mezzi idonei, atti a evitare il disagio causato da odore e presenza di insetti.

5. I proprietari o i detentori di animali di qualsiasi specie adottano tutte le misure profilattiche atte a impedire l'insorgenza e la diffusione di zoonosi.

6. La detenzione di specie selvatiche ed esotiche protette è vincolata al possesso del certificato di origine, alle certificazioni CITES e al rispetto delle condizioni di benessere degli animali nonché alle disposizioni della Legge Regionale n.89 del 14.12.1990 "Norme sulla detenzione, allevamento e commercio animali esotici".

### **Art. 10 - Animali da reddito in allevamento a carattere familiare**

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti specifiche per materia, in particolare quelle per evitare il rischio di malattie infettive, non è consentito l'allevamento intensivo di animali da reddito nei centri abitati, al fine di evitare l'insorgere d'inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, etc.).

2. In particolare nelle zone abitate e comunque nelle zone residenziali/commerciali/direzionali, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito è vietato.

3. In deroga ai precedenti commi 1 e 2, l'allevamento può essere consentito su aree private scoperte e/o agricole, previa comunicazione al Comune e su parere favorevole dell'Azienda USL territorialmente competente, alle seguenti condizioni che il detentore deve riportare nella richiesta sotto la propria responsabilità:

- l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
- la destinazione urbanistica del terreno deve essere agricola e che la stessa non comporta divieto di detenzione di animali
- devono essere identificati il numero e la tipologia degli animali;
- le caratteristiche delle strutture di detenzione devono essere consone per le specie allevate e impedirne l'allontanamento;
- i detentori degli animali devono applicare una corretta igiene zootecnica e un regolare ed efficace piano di disinfestazione e derattizzazione;
- gli animali non devono essere detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

### **Art. 10bis - canili, rifugi, allevamenti e pensioni per cani**

La realizzazione di strutture finalizzate a pensioni o allevamenti per cani, fatto salvo quanto stabilito dalla DGR 866/2007, è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nonchè di tutte le autorizzazioni del settore Attività Produttive.

La distanza dagli edifici limitrofi, fatto salvo l'integrale rispetto dei limiti acustici imposti dalle vigenti leggi nazionali e dal piano di zonizzazione acustica comunale, non potrà essere inferiore a metri lineari 250, con obbligo di idonee opere di mitigazione visiva e acustica.

Il distacco minimo dei box e delle aree di sgambatura dal confine di proprietà non potrà essere inferiore a ml. 10.

Il perimetro del lotto che fronteggia i box o l'area destinata a "sgambatura" oltre ad essere protetto con apposita rete metallica avente altezza non inferiore a ml. 2,00 dovrà essere idoneamente piantumata con piante del tipo "Prunus laurocerasus" (lauro ceraso) o similari, da costituire una siepe di pari altezza lungo tutto il perimetro.

La superficie minima, destinata a spazi liberi per la sgambatura è stabilita in maniera proporzionale rispetto al numero dei cani presenti:

fino a 15 unità	mq. 400
da 15 a 30 unità	mq. 800
da 30 a 50 unità	mq. 1.200
da 50 a 70 unità	mq. 1.500

Nel caso in cui il numero di animali sia superiore a 70, la superficie da destinare a sgambatura sarà determinata dalla superficie massima più la superficie stabilita dalle fasce precedenti (sono esclusi dal conteggio i cuccioli fino all'età di svezzamento).

Per superficie destinata alla sgambatura si intende l'area scoperta ovvero parzialmente ombreggiata al netto di edifici, strade, impianti o interessata da qualsiasi manufatto, adeguatamente recintata contigua ai box.

Qualora l'allevamento preveda la presenza di animali superiore a 30 unità, il lotto di terreno di proprietà avente la caratteristica di contiguità non potrà essere inferiore a mq. 5.000 (cinquemila).

Per quanti attiene i canili e canili rifugio, fatto salvo quanto stabilito dalla LR 34/1997 e DGR 43/2010, la distanza dagli edifici limitrofi, fatto salvo l'integrale rispetto dei limiti acustici imposti dalle vigenti leggi nazionali e dal piano di zonizzazione acustica comunale, non potrà essere inferiore a metri lineari 250, con obbligo di idonee opere di mitigazione visiva e acustica.

## **Art. 11 - Inconvenienti igienici**

1. Il Comune, al momento della segnalazione di un inconveniente igienico da parte di chiunque, deve attivarsi attraverso:
  - a) l'avvio dei procedimenti di verifica avvalendosi degli Uffici comunali, dell'Azienda USL o della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza e controllo competenti;
  - b) l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza (diffida, ordinanza di ripristino, ordinanza di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, etc.);
  - c) la vigilanza sull'osservanza dei provvedimenti adottati.
2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 lett. b) e dove possibile il Comune effettua l'intervento d'ufficio, salvo il recupero delle spese.

## **Art. 12 - Divieti**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le norme delle specifiche legislazioni.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio per i Diritti degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
14. E' vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi privi di prese d'aria.
15. E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
16. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;



17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;

18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;

19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;

20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;

21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

22. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al competente Ufficio Diritti degli animali con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

23. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

La detenzione di animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico – sanitari e l'osservanza alla quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tolleranza ai sensi dell'art. 844 del codice civile

In modo particolare qualora in una civile abitazione e/o nelle pertinenze annesse, vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole da parte dell'Autorità Competente e comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente del territorio.

L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere permesso, nel rispetto delle regole di civile convivenza, conformemente all'art. 8bis del presente Regolamento.

24. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

25. E' vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario "o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2004, n.847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.

26. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione, ovvero gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi.

27. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed Uccelli.

28. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

29. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544 ter del codice penale.

### **Art. 13 - Disturbo della quiete pubblica**

1. Nel rispetto della quiete pubblica, nei centri e nelle zone abitate, nei luoghi e negli spazi frequentati e/o in cui sono presenti altre persone, i proprietari e detentori di cani e di altri animali sono tenuti a prendere le necessarie misure per evitare ed impedire che essi, con ululati, guaiti, abbaiaiamenti, latrati ed altre emissioni sonore ripetute, insistenti e continue, giornaliere o notturne, rechino disagio e disturbo alle persone.
2. Salvo che il fatto non costituisca il reato di cui all'articolo 659 del codice penale, al proprietario e al detentore del cane o dell'animale, responsabile dei suddetti ululati, guaiti, abbaiaiamenti, latrati e/o altre emissioni sonore ripetute, insistenti e continue, è applicata la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

### **Art. 14 - Rinuncia alla proprietà ed alla detenzione di animali da affezione**

1. Nel caso in cui il proprietario o il detentore di un animale da affezione intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dello stesso per comprovata impossibilità di mantenimento, questi deve darne immediata comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Diritti degli Animali, che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale di affezione alle apposite strutture di ricovero esistenti.
2. Il mantenimento dell'animale, fino ad avvenuto affido ed adozione, salvi i casi di comprovata indigenza accertati dai Servizi Sociali del Comune, sarà a carico del rinunciatario.
3. La rinuncia alla proprietà di cucciolate è condizionata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 del presente Regolamento, alla sterilizzazione della fattrice.

### **Art. 15 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Servizio Veterinario per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

### **Art. 16 - Abbandono di animali.**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. È vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
5. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
6. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
8. È vietato l'abbandono di animali appartenenti a specie non autoctone.

### **Art. 17 - Avvelenamento di animali.**

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, fatte salve eventuali responsabilità penali, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono esclusi dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Il Sindaco, anche per il tramite dell'ufficio Diritti Animali in collaborazione con le Forze dell'Ordine e le ASL, a seguito delle segnalazioni circa la presenza di esche contenenti sostanze velenose in alcuni luoghi del territorio comunale, attiverà le indagini previste dall'Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012 e determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

### **Art. 18 - Attraversamento di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, potranno essere installati, a cura degli uffici competenti, degli idonei rallentatori di traffico.
2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali, la quale dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
3. Nel caso in cui sia richiesto, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre apposite barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e rispetto delle esigenze biologiche la presenza, anche temporanea, di animali in aree pubbliche quali giardini, ville storiche, parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica, indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire o evitare ed eventuali divieti in vigore.
5. Nel caso in cui l'attraversamento di animali avvenga per ragioni di pascolo – alpeggio – transumanza – pascolo vagante nell'ambito del territorio comunale, l'interessato deve dare preventiva comunicazione all'autorità comunale e sanitaria, ai fini degli adempimenti previsti all'art.43 del D.P.R. 320/1954 “Regolamento di polizia veterinaria” e dell'adozione delle misure previste dal vigente Codice della Strada.
6. Al fine di intervenire tempestivamente alla rimozione di animali che, per le grosse dimensioni, potrebbero costituire un pericolo per la viabilità oltre che per l'igiene, gli uffici competenti dovranno prevedere la stipula di una apposita convenzione con una Ditta specializzata in tali interventi.

### **Art. 19 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Aprilia secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico cani di grande taglia ed animali appartenenti a specie selvatiche, ad eccezione di quelli oggetto di primo soccorso.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su

certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

#### **Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al competente Ufficio di Polizia Locale che trasmetterà la segnalazione al Servizio Veterinario.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio ed al competente Ufficio comunale.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da personale comunale, da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
6. Per le procedure richiamate ai punti 2. e 3. si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale Lazio n.43 del 29.01.2010.

#### **Art. 21 - Fuga, cattura, uccisione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità si dovrà procedere all'abbattimento dell'animale.
2. La soppressione degli animali di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed all'Ufficio competente comunale con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso i canili convenzionati con il Comune di Aprilia potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, sentito il parere del Servizio Veterinario competente.

#### **Art. 22 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 e della legge 142/2011 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.
2. Il Comune di Aprilia può concedere anche ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, esclusi gli animali da reddito.

#### **Art. 23 - Pet therapy**

1. Il Comune di Aprilia promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed all'Ufficio comunale competente che farà conoscere queste disposizioni e che vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

#### **TITOLO IV – Utilizzo di animali per accattonaggio, spettacoli, fiere ed altri intrattenimenti**

##### **Art. 24- Divieto di accattonaggio con animali.**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca.

##### **Art. 25 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio per i Diritti degli animali.

##### **Art. 26 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. Il Comune di Aprilia, considerando l'utilizzo, l'esposizione e la detenzione di primati, cetacei, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, incompatibili con strutture circensi e di spettacolo viaggianti, si adopera, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, per fare in modo che tali animali non siano più impiegati.
2. L'allestimento di fiere, mostre, serragli, iniziative con o senza vendite di animali, nonché l'attendamento di circhi sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, previo parere del competente servizio dell'Az. USL.
3. Fermo restando quanto stabilito al punto 1., e' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi aventi al seguito animali che appartengono alle seguenti specie: Zebra, Camelidi, Bisonti,

bufali ed altri bovidi, Struzzo ed altri ratiti, che rispettino le disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n.426 del 9 dicembre 1998 ed ogni altra disposizione emessa per la tutela e la salvaguardia delle specie in via di estinzione.

4. Fatti salvi i divieti di cui ai precedenti commi è fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Aprilia con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di :

a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;

b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'art.6 della Legge 150/1992;

c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

d) non mantenere vicine specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

5. In deroga al divieto di cui al precedente comma 1. è consentita l'esposizione degli animali di cui al comma 2. a condizione che gli animali siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza.

6. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

8. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali che potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.

### **Art. 27 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.**

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette alle procedure di comunicazione previste dall'Ente sentito il parere del Servizio Veterinario in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno istanza almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.

2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.

3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.

4. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 8, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.

6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.

7. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti al Servizio Veterinario con cadenza trimestrale.

8. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18.

9. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
10. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
11. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
12. Sono escluse le manifestazioni zootecniche soggette al Regolamento di Polizia Veterinaria.

### **Art. 28 - Macellazione degli animali.**

1. La macellazione di suini, volatili d'allevamento - ad eccezione dei ratiti - e conigli per l'esclusivo uso privato familiare può essere consentita nelle stesse aziende dove sono allevati, purchè il titolare abbia provveduto ad acquisire presso il servizio veterinario dell'azienda U.S.L. Latina il prescritto codice identificativo, rilasciato ai sensi del D.P.R. 317/1996 o del D.Lgs. 158/2006. A tal fine, nel rispetto delle leggi vigenti, è necessaria la preventiva autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Latina. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale conforme alle prescrizioni del Decreto Legislativo n°333 del 1998 e del regolamento (CE) n°1099/2009. I sottoprodotti di origine animale prodotti durante le operazioni di macellazione condotte presso le aziende devono essere smaltiti secondo le vigenti leggi in materia ambientale.
2. Ai sensi delle linee guida applicative del regolamento (CE) n°853/2004 e s. m. e i. sull'igiene dei prodotti di origine animale (RÉP. n°253/CSR del 17 dicembre 2009), della DGR Lazio n°179 del 22 marzo 2010 e della Determinazione n°D1373 del 30 marzo 2010 è ammessa la fornitura di piccoli quantitativi di carni di pollame e lagomorfi, macellati nella stessa azienda agricola in cui sono allevati, dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio di province contermini, che forniscono direttamente al consumatore finale tali carni fresche e nella quantità massima annuale di 10.000 polli o 6.250 conigli. A tal fine devono essere rispettate le disposizioni in materia di igiene degli alimenti nella fase di produzione primaria previste dal regolamento (CE) n°852/2004 e s.m. e i, le disposizioni specifiche previste dalla sopracitata determinazione n°D1373/2010 ed ogni altra normativa applicabile in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza alimentare, di tracciabilità, etichettatura e commercio delle carni.
3. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
4. La macellazione religiosa può essere effettuata soltanto negli impianti di macellazione riconosciuti idonei. E' pertanto vietato macellare secondo rito religioso gli animali al di fuori di predetti impianti.
5. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" e conformemente a quanto previsto al comma 1 durante la visita di minorenni.

### **Art. 29 - Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e s.m.i., le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.
2. La somministrazione di tali alimenti deve avvenire nel rispetto delle indicazioni stabilite dal Parlamento Europeo con il Regolamento CE n.1069/2009 del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale ed ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

e con il Regolamento CE n.142/2011 del 25.02.2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento n.1069/2009.

### **Art. 30 - Scelte alimentari**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Aprilia viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

### **Art. 31 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;

- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

## **Titolo V – CANI**

### **Art. 32 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo 35.

2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalare la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.

### **Art. 33 – Anagrafe canina**

1. I detentori ed i proprietari dei cani sono tenuti ed espletare, in base alla normativa vigente, tutte le pratiche afferenti l'identificazione elettronica dell'animale di affezione per costituire la banca dati informatizzata (microchip).

2. I proprietari sono tenuti a segnalare l'eventuale variazione di domicilio e/o proprietà, smarrimento ed il decesso del cane all'ufficio comunale ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. entro 15 giorni dall'evento.

3. I documenti attestanti l'iscrizione all'Anagrafe Canina e l'inserimento del microchip dovranno sempre essere esibiti, su richiesta, agli agenti delle Forze dell'Ordine, alla A.S.L., alle Guardie Zoofile Volontarie convenzionate con il Comune.

4. In caso di mancata esibizione dei documenti entro cinque giorni dalla richiesta, verrà applicata ulteriore sanzione, oltre quella minima già attribuita.

### **Art. 34 - Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a punto fisso oppure di almeno 3 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 per il **tempo strettamente necessario all'apertura e chiusura di cancelli** o in caso di **temporanea** presenza di bambini per i quali la presenza di cani sciolti possa costituire pericolo; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. *In ogni caso si dovrà prevedere una parziale copertura a protezione del cane da pioggia e sole.*



### **Art. 35 - Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per quanto concerne questo articolo, si fa espresso riferimento alle disposizioni impartite dalla Delibera di Giunta Regionale N. 866 del 18 dicembre 2006 ad oggetto “Recepimento Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003” e in particolare art. 5 comma b.

### **Art. 36 - Guinzaglio e museruola**

Si richiama l'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 ed in particolare l'art.1 che prescrive le modalità di detenzione dei cani nei luoghi pubblici, attribuendo al proprietario dell'animale la responsabilità del controllo e della conduzione dello stesso.

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile fino a mt. 1,5 o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di taglia grande sono comunque condotti con guinzaglio di massimo 1,5 metri e museruola. I proprietari o detentori devono comunque portare sempre con sé la museruola, rigida o morbida.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

### **Art. 37 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati.**

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi a condizione che siano tenuti al guinzaglio.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di taglia grande sono comunque condotti con guinzaglio e museruola. I proprietari o detentori devono comunque portare sempre con sé la museruola.
3. In attesa della creazione di apposite aree da destinare ad attività motoria dei cani all'interno dei parchi pubblici, nelle quali si farà comunque obbligo di raccolta delle deiezioni, è vietato l'accesso ai cani nel raggio di cinquanta metri dalle aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile di max 1,5 mt. o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso in tutti i cimiteri.

### **Art. 38 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed aree verdi ad uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, definiti “aree di sgambamento”, dotati anche delle opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, purchè non creino danni alle strutture presenti.

#### **Art. 39 - Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti).**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Aprilia, salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie comunicate dal responsabile della struttura tramite affissione di apposito cartello.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che predispongano apposite ed adeguate attrezzature di accoglienza, atte alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

#### **Art. 40 - Raccolta deiezioni**

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di sacchetti e di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.

3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

#### **Art. 41- Cani liberi accuditi**

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Aprilia riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente propongono all'Ufficio comunale competente ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.

3. Per le procedure di cui al presente articolo si fa riferimento alla Ordinanza Sindacale n.242 del 3 settembre 2010, con la quale è stato disposto che l'onere derivante dagli interventi di vaccinazione, sterilizzazione ed eventuale trattamento terapeutico per i cani liberi accuditi sia posto a carico del Comune che si avvarrà delle prestazioni di medici veterinari convenzionati con l'Ente e del Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, mediante accesso ai fondi messi a disposizione a tale scopo dalla Regione.

4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino o del competente Ufficio Diritti Animali e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.

5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale e dall'Ufficio comunale competente.

6. I volontari che si occupano dei cani liberi accuditi dovranno avere cura di togliere tempestivamente le ciotole utilizzate per alimentare tali cani oppure dovranno utilizzare materiali compostabili onde evitare che volando via le stoviglie permangano nell'ambiente con il conseguente degrado.

#### **Art. 42 – Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani**

1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità così come stabilito da apposite Ordinanze Ministeriali, si applicano specifiche disposizioni.

In particolare sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esaltino l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) il possesso e la detenzione di cani identificati e registrati in un apposito registro presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale:

- ai delinquenti abituali o per tendenza;
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione sopra i due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per reati previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189
- ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità mentale.

2. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 1, lettera d), devono provvedere a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico di cui all'art. 3, comma 3.

3. I proprietari di cani individuati secondo l'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali hanno l'obbligo di effettuare percorsi formativi con rilascio di specifica attestazione, denominata patentino. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico dei medesimi proprietari.

4. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo.

5. Tutti i casi di lesioni provocate da un animale all'uomo o ad altri animali, in applicazione agli articoli 86, 87, 88 e 89 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320 del 08.02.1954, devono essere segnalati con sollecitudine ai Servizi di Igiene Pubblica e/o ai Servizi Veterinari delle ASL per consentire il tempestivo controllo sanitario degli animali da parte dei Servizi Veterinari competenti. Sono tenuti alla denuncia i proprietari degli animali responsabili della lesione ed i medici ed i veterinari che ne siano comunque venuti a conoscenza.

6. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente regolamento, si rimanda alle Ordinanze emesse dal Ministero della Salute.

#### **Art. 43 - Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al competente ufficio comunale che provvederà ad inoltrarla al Servizio Veterinario Azienda USL per il rilascio del parere favorevole.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non

utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. Per quanto riguarda l'ubicazione ed i requisiti delle strutture di cui al presente articolo si rimanda a quanto specificato nella D.G.R.L. n.866 del 18.12.2006 già richiamata.

4. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 44 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione**

1. Il Comune di Aprilia, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture convenzionate, organizza e promuove – anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di volontariato ed altri soggetti pubblici e privati - politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione, nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini.

### **Titolo VI – GATTI**

#### **Art. 45 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

#### **Art. 46 Tutela dei gatti liberi.**

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

#### **Art. 47- Compiti dell'Azienda USL.**

L'Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

#### **Art. 48 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.

2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio comunale.

3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

5. I volontari che si occupano delle colonie feline dovranno avere cura di togliere tempestivamente le ciotole utilizzate per alimentarle oppure dovranno utilizzare materiali compostabili onde evitare che volando via le stoviglie permangano nell'ambiente con il conseguente degrado.

### **Art. 49 - Colonie feline.**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Aprilia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

### **Art. 49bis - Colonie feline in condominio**

Al fine di promuovere una convivenza corretta la colonia felina ubicata presso le aree condominiali di un fabbricato residenziale deve essere condotta e gestita dalla persona responsabile che si occupa della cura e del sostentamento dei gatti che vivono in libertà, in maniera consapevole nell'assoluto rispetto dei luoghi, delle cose di proprietà e delle persone, cercando di recar il minor disturbo possibile ed il maggior decoro possibile, contenendo il numero degli animali conformemente a quanto disciplinato al precedente art. 47.

Ogni relativa colonia deve prevedere, oltre al censimento, il numero massimo degli animali al fine di evitare il soprannumero e l'allargamento del raggio di azione a compendi urbani esenti; questo ad evitare incidenti stradali per gli animali e rischi di nuove proliferazioni di animali non controllati sia ai fini igienico-sanitari che di profilassi.

Le postazioni di ricovero delle colonie feline debbono essere poste a debita distanza dalle abitazioni e/o dai luoghi (cantine - soffitte - autorimesse, ecc.) ove vengono custodite cose di proprietà dei residenti, in aree possibilmente pubbliche e dedicate, costruite in dimensioni adeguate ed in materiali non putrescibili, prive di stracci e coperte e altro materiale inidoneo, al fine di evitare odori, immissioni insalubri provocate dagli stessi animali che eccedono la normale tollerabilità.

Devono essere dotate dei minimi servizi essenziali, quali la ciotola per abbeverarsi e alcune ciotole per il cibo in metallo inox, facilmente lavabili ove posizionare ad orari prestabiliti il mangime.

Quest'ultimo deve essere per quanto possibile offerto in forma secca di crocchette, nella quantità desumibile di consumo, e negli orari stabiliti ai quali gli animali sono abituati, con divieto di posizionare ogni forma di cibo cotto o crudo, avanzi di cucina o altro.

Tale tipologia di cibo può essere offerta direttamente all'animale per l'immediato consumo, da privato cittadino o dal volontario al suo domicilio.

E' espressamente vietato lasciare nelle aree condominiali, così come nelle strade, sui marciapiedi e nella postazione vassoi, piatti di carta, sacchetti ecc.

In tale contesto i residenti nelle zone limitrofe alla colonia felina debbono dimostrare comprensione e solidarietà o quanto meno tolleranza; si ribadisce che le eventuali azioni che portano alla morte degli animali (come lo spargimento di veleno) o i maltrattamenti costituiscono reati e sono sanzionati dal codice penale.

### **Art. 50 - Alimentazione dei gatti.**

1. I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, fatta eccezione per quella dei gatti liberi di colonie feline presso aree condominiali che deve essere, per quanto possibile, in forma secca di crocchette, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

## **Titolo VII - CAVALLI**

### **Art. 51 - Principi distintivi**

1. Il cavallo destinato alla trazione di mezzi, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, secondo le direttive impartite dal Ministero della Salute con Ordinanza 21 luglio 2011, concernente *“la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”*.

## **Titolo VIII - AVIFAUNA**

### **Art. 52 - Detenzione e tutela dell'avifauna.**

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
  - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto che dovrà essere somministrato in apposite aree individuate;
  - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. A tal fine può essere consultato l'Ufficio competente per la tutela degli animali.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali .
4. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
5. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.

### **Art. 53 - Dimensioni delle gabbie.**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali, potranno essere specificate tale dimensioni.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.

#### **Art. 54 – Divieti**

1. E' fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
- b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- d) mantenere i volatili legati al trespolo;
- e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori.
- f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio Diritti Animali del Comune.
- g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo.
  - h) esporre volatili selvatici.
  - i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale.

### **Titolo IX - ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 55 - Detenzione di specie animali acquatiche.**

Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

#### **Art. 56 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

#### **Art. 57 - Divieti.**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:

- a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 56
- b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi e lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore

- alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
  - d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
  - e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

## **Titolo X - PICCOLA FAUNA**

### **Art. 58 - Tutela della piccola fauna.**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Aprilia tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
  - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
  - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
  - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

## **RODITORI**

### **Art. 59 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.**

#### **Conigli**

- a) I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.
- b) E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.
- c) Sono vietate le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere dimensioni adeguate alla normativa vigente e rispettose del benessere dell'animale.



## **Furetti**

a) E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un numero congruo di uscite giornaliere.

## **Titolo XI - ARTROPODI (insetti e ragni)**

### **Art. 60 - Tutela degli artropodi**

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza, in giardini, ville storiche e parchi è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dal competente Ufficio comunale. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

## **Titolo XII - ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 61 - Tutela degli animali esotici**

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente, secondo l'istruttoria prevista dalla predetta legge regionale.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;

• b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

## **Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 62 - Sanzioni.**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi in vigore in materia e fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 2., la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art.7 bis del D.lgs. 267/2000 - che va da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €.500,00 – con le modalità di applicazione indicate alla Legge 689/81.

2. La sanzione è applicata in misura differenziata in base al criterio di proporzionalità a seconda della gravità della violazione nel seguente modo:

#### **a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:**

9 - Detenzione di animali

12 – Mancato benessere degli animali (divieti)

25 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

26 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

32 – Attività motoria e rapporti sociali

35 – Dimensione dei recinti

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00

**b) per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 40** – Raccolta deiezioni - si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00

#### **c) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:**

13 – Disturbo della quiete pubblica

19 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

24 – Accattonaggio con animali

37 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

39 – Accesso negli esercizi pubblici

e per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 150,00

3. Per quanto riguarda le sanzioni da applicare agli articoli in merito alla cattura e detenzione della fauna selvatica, l'abbandono di animali, la detenzione a catena e l'uso del guinzaglio e museruola, si rimanda a quanto già previsto dalle norme nazionali e regionali in materia.

4. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art.13 della legge 689/81 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00.

4. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione,

nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio comunale competente anche in collaborazione con la Polizia Municipale e con le Guardie Zoofile Volontarie convenzionate con il Comune provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

7. Le sanzioni amministrative comminate per la contravvenzione alle norme di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle già previste da norme regionali e nazionali, confluiscono in uno specifico fondo comunale, con apposito capitolo di bilancio, destinato esclusivamente alla realizzazione degli scopi della Legge 281/1991 e della L.R. 34/97 sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione animali.

### **Art. 63 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile Volontarie convenzionate con il Comune, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, nonché gli altri organi ed agenti di Polizia Giudiziaria, la Polizia Provinciale, il Corpo Forestale dello Stato.

2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano ai sensi del Regolamento CE n.1 del 2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone, anche in collaborazione con la locale Azienda U.S.L. Veterinaria, la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.

4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità il Comune esercita con le Guardie Zoofile convenzionate il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

5. I componenti delle Associazioni Animaliste nonché qualunque altro cittadino possono in ogni caso segnalare ai soggetti tenuti alla vigilanza ogni situazione che pregiudichi la salute ed il benessere degli animali, nonché ogni altro comportamento ritenuto contrario alle norme di legge ed a quelle previste nel presente regolamento.

### **Art. 64 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

### **Art. 65 - Norme transitorie**

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle

strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dal Titolo IV.

2. Le previsioni dell'articolo 30 per quanto riguarda la scelta alimentare vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.